

N. R.G. 31596/20



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni,	Presidente
Cecilia Pratesi,	giudice relatore
Silvia Albano	giudice

Pronunciando sul reclamo presentato nell'interesse di ██████████ nato in Mali il ██████████ con il patrocinio dell'avv.to ██████████ nei confronti di Ministero Degli Interni – non costituito, osserva quanto segue:

.....

Il ricorrente ha investito il tribunale di Roma di un ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere nei riguardi della Questura l'ordine di fissare un appuntamento per formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui era titolare;

Costituendosi nel procedimento cautelare, il Ministero ha rappresentato che il richiedente avrebbe potuto presentarsi presso gli uffici della Questura munito di passaporto o titolo di viaggio e del certificato di residenza; contestualmente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; il giudice di primo grado ha accolto tale prospettazione e dichiarato cessata la materia del contendere.

Il provvedimento è oggetto di reclamo sul rilievo che la memoria di costituzione non concretasse una attuazione del diritto invocato in via cautelare, nè contenesse un riconoscimento incondizionato del diritto medesimo: la preannunciata necessità di presentarsi muniti di un certificato di residenza, rendeva infatti concretamente irrealizzabile la pretesa vantata dal ricorrente.

Il Ministero non si è costituito in fase di reclamo.

Il collegio osserva che in mancanza di prova che la pubblica amministrazione avesse riconosciuto di fatto il diritto vantato dal ricorrente e fissato un appuntamento per formalizzare l'istanza di rinnovo, ed in presenza di una mera dichiarazione della facoltà teorica dell'interessato di presentarsi presso gli uffici della Questura (per di più munito di certificato di residenza), non sussistevano i presupposti per chiudere la fase cautelare con una dichiarazione di cessata materia del contendere; tale pronuncia presuppone infatti che non vi sia contestazione tra le parti sul diritto sostanziale



dedotto e che conseguentemente non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (. Cass. ord. 19845 del 23/07/2019), o in altre parole che vi sia una integrale soddisfazione del bene interesse oggetto del giudizio (v. anche Cass. ord. 26299 del 18/10/2018) tale da estinguere l'interesse all'accertamento del fatto controverso (v. anche Cass. 28100/2017);

Nel caso di specie, oltre a mancare un provvedimento di fissazione di un appuntamento ai fini della formalizzazione della richiesta di rinnovo, emerge che la Questura abbia inserito tra i requisiti per il rinnovo medesimo la presentazione di un certificato di residenza, che allo stato il richiedente – proprio in quanto sprovvisto di titolo di soggiorno in corso di validità – non potrebbe mai ottenere. Si consideri che l'impossibilità di accedere alla questura ai fini della formalizzazione dell'istanza di rinnovo impedisce altresì la consegna del documento/ rilasciato ai sensi del dpr 394/1999, munito di timbro datario e firma del funzionario, che vale ad assicurare al portatore in via prioritaria la continuità dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma più in generale ad attribuirgli una condizione di regolare permanenza sul territorio in attesa del rinnovo. In altre parole lo straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Si deve poi aggiungere che non è sostenibile che il rinnovo del permesso di soggiorno o la sua conversione in altro permesso di cui sussistono i presupposti siano subordinati alla regolare iscrizione anagrafica (posto che se mai è la regolarità del soggiorno a costituire titolo per la medesima), laddove la competenza della Questura a provvedere al rinnovo è ancorata (ex art. 5 comma 4 del d.lvo 286/98) al luogo di dimora del richiedente, luogo che pacificamente si deve identificare nel territorio di Roma Capitale, posto che il giovane si trova in regime di accoglienza presso una struttura qui ubicata. Del resto il difensore ha documentato che le richieste rivolte agli uffici comunali al fine di procedere all'iscrizione anagrafica, si sono ancorate proprio in ragione della richiesta degli uffici di contestuale presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Sussiste quindi il *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che il permanere della situazione di sospensione della posizione del ricorrente sul territorio lo pone in una condizione di precarietà di fronte ad eventuali controlli di pubblica sicurezza, e gli preclude in ogni caso l'accesso al lavoro regolare ed all'assistenza medica di base.

In ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

In riforma del provvedimento impugnato, ordina all'amministrazione resistente di fissare entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto un appuntamento al fine di raccogliere la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno del richiedente;
spese di lite irripetibili

Roma, 18.9. 2020

La Presidente

Luciana Sangiovanni

